GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDI 8 GENNAIO — NUM. 6

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale . . . . . L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . . »	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia . . . . . »	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . . »	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti SU CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Ministero degli Affari Esteri: Ricevimento a Corte di Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Inghilterra — *Avviso* — **Camera dei Deputati:** *Avviso d'invio di pubblicazioni* — **Leggi e decreti: Legge** *numero 5879 (Serie 3ª), che autorizza la maggiore spesa di lire 25,700,000 per opere di bonificazione* — **Regio decreto** *numero 5867 (Serie 3ª), che riduce di lire 8000 l'assegno locale pel Console italiano in Costantinopoli* — **Regio decreto** *numero 5868 (Serie 3ª), che stabilisce pel 1889 la somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno* — **Regio decreto** *N. 5869 (Serie 3ª), che approva l'annessa convenzione per la concessione, a favore di una Società anonima, della costruzione e dell'esercizio d'un tronco di ferrovia da Subiaco alla stazione di Mandela* — **Regio decreto** *numero MMMCLXXIX (Serie 3ª, parte supplementare), che autorizza la Cassa agricola industriale di Pisa ad emettere cartelle agrarie* — **Ministero delle Finanze:** *Pensioni liquidate dalla Corte dei conti* — **Ministero dell'Interno:** *Bollettino numero 51 sullo stato sanitario del bestiame dal 17 al 23 dicembre 1888* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazioni* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sua Maestà il Re ricevette ieri 7 gennaio, alle ore una e mezzo pom., S. E. il Marchese di Dufferin e d'Ava, il quale presentò alla Maestà Sua le lettere di S. M. la Regina della Gran Brettagna che lo accreditano presso la Sua Reale Persona in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso.

La convenzione per la tutela della proprietà letteraria ed artistica del 22 maggio 1840, fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, che doveva scadere alla fine dell'anno 1888, è stata prorogata, mediante scambio di note avvenute in Vienna il 27 dicembre 1888, per altri sei mesi, cioè a tutto il mese di giugno 1889.

Roma, li 30 dicembre 1888.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Biblioteca della Camera dei Deputati, provvedendo direttamente in principio d'ogni anno agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc., ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

Il Direttore dei servizi amministrativi
G. GALLETTI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5879** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Pel compimento delle bonificazioni indicate nella tabella *D* annessa alla legge del 23 luglio 1881, N. 333 è autorizzata la maggiore spesa di L. 25,700,000, e cioè:

per le Maremme Toscane	L.	4,500,000
pel lago di Bientina	»	4,400,000
pel comprensorio di Burana . . .	»	11,820,000
pel lago di Orbetello	»	300,000
per le altre bonificazioni indicate dal N. 7 al 14 della precitata tabella	»	4,680,000
Totale	L.	25,700,000

Art. 2.

La somma delle L. 4,680,000, di cui il precedente articolo, da aggiungersi alla somma di L. 5,298,400 stanziate dal N. 7 al 14 della tabella *D* annessa alla legge 23 luglio 1881, N. 333, costituente la complessiva somma di L. 9,978,400, dovrà venire distribuita fra le diverse opere come appresso:

7. Macchia della Tavola	L.	1,300,000
8. Paludi Lisimelie o Pantani e Pantanelli	»	2,400,000
9. Palude di Mondello	»	345,000
10. Paludi di Policastro	»	304,500
11. Marina di Catanzaro.	»	400,000
12. Lago di Acquafondata	»	53,300
13. Agro Telesino	»	485,000
14. Valle del Cervaro e Candelaro .	»	4,690,600
Totale	L.	9,978,400

Per ciascheduna delle dette opere sarà inscritto un capitolo speciale nel bilancio dei lavori pubblici.

Art. 3.

La maggiore spesa di L. 25,700,000, aggiunta a quella autorizzata colla legge 23 luglio 1881, sarà stanziata in separati capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici a seconda del progressivo sviluppo di ciascuna delle opere indicate nei precedenti articoli, e ripartita sopra dieci esercizî come segue:

Nell'esercizio	1889-90	L.	800,000
»	1890-91	»	2,000,000
»	1891-92	»	2,000,000
»	1892-93	»	3,000,000
»	1893-94	»	3,000,000
»	1894-95	»	2,150,000
»	1895-96	»	2,250,000
»	1896-97	»	3,500,000
»	1897-98	»	3,500,000
»	1898-99	»	3,500,000
	Totale	L.	25,700,000

Art. 4.

A parziale modificazione della tabella *D*, annessa alla surricordata legge del 23 luglio 1881, i fondi assegnati alle opere indicate sotto i numeri 1 e 15 nei bilanci degli esercizî 1889-90, 1890-91 verranno trasferiti ed inscritti rispettivamente con applicazione alle opere stesse nei bilanci degli esercizi 1894-95, 1895-96.

Le economie che si otterranno sul fondo destinato alle opere, di cui all'anzidetto N. 15, verranno erogate come fondo di riserva per le bonifiche contemplate nella tabella surricordata.

Art. 5.

Delle maggiori spese autorizzate colla presente legge, lo Stato avrà diritto al rimborso da parte degli interessati nella proporzione stabilita all'art. 5 della legge 9 luglio 1883, N. 1505, per le bonifiche della Macchia della Tavola, paludi Lisimelie, paludi di Policastro, Lago di Acquafondata e Valle di Cervaro-Candelaro, e nella proporzione stabilita dall'art. 9 della legge 23 luglio 1881, N. 333, per la bonifica di Burana, prolungandosi per questa il periodo del rimborso ad anni 30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

SARACCO.
PERAZZI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5867** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, N. 2804;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno locale fissato pel Nostro Console in Costantinopoli è ridotto di lire ottomila a datare dal 1° novembre 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5868** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto dei 16 agosto 1888 N. 5655 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno è stabilita per l'anno 1889 in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5869** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà accordate al Governo coll'art. 12 della legge 29 luglio 1879, N. 5002 (Serie 2ª) e coll'art. 5 della legge 24 luglio 1887, N. 4785 (Serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, N. 5162-*bis* (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori pubblici e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 13 novembre 1888 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze (*interim* del Tesoro) per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il signor commendatore Desiderio Baccelli a nome e per conto di una Società anonima da costituirsi a termini di legge, per la concessione a favore della Società medesima della costruzione e dell'esercizio di un tronco di ferrovia da Subiaco alla stazione di Mandela della linea Roma-Sulmona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

CONVENZIONE *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Subiaco alla stazione di Mandela della linea Roma-Sulmona.*

Fra le Loro Eccellenze il Ministro dei Lavori Pubblici commendatore Giuseppe Saracco, il Ministro delle Finanze e Ministro per *interim* del Tesoro, commendatore Agostino Magliani, contraenti in nome dello Stato, ed il commendatore Desiderio Baccelli, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda ad una Società anonima da costituirsi a termini di legge, e per essa al signor comm. Desiderio Baccelli, che dichiara di agire a nome e per conto della Società stessa di cui è promotore, la concessione per la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia da Subiaco alla stazione di Mandela della linea Roma-Sulmona, che la Società medesima si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi 29 luglio 1879, N. 5002 (Serie 2ª), 5 giugno 1881, N. 240 (Serie 3ª) e dall'art. 5 della legge 26 luglio 1887, N. 4785 (Serie 3ª), e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente Convenzione e del Capitolato relativo ad essa allegato.

Art. 2

Emanato il decreto Regio di approvazione della presente Convenzione, dovrà il concessionario, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale*, dare una cauzione di lire tremila di rendita 5 0/0 in titoli al portatore del Consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art. 247 della vigente legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire millecinquecento di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5 0/0 come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 120, in data 9 agosto 1888 della Tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'art. 2, s'intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora, o di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un sussidio annuo di lire 3000 a chilometro per anni 70, esclusi i tratti che non hanno sede propria, a decorrere dall'apertura dell'esercizio di detta linea regolarmente autorizzata.

Il concessionario per gli effetti della presente Convenzione elegge il suo domicilio legale in Roma.

Art. 6.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi 13 del mese di novembre dell'anno mil'e ottocento ottantotto.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI.

DESIDERIO BACCELLI.
GIONATTI GIO. VINCENZO, testimonio.
NOVELLO FELICE, testimonio.

Il Capo sezione al Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dell' esercizio di una strada ferrata da Subiaco alla stazione di Mandela della linea Roma-Sulmona.*

TITOLO I.
Soggetto della concesssione.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Subiaco alla stazione di Mandela della linea Roma-Sulmona secondo il progetto di massima redatto dall' ingegnere Filippo Guidi ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti del 24 marzo 1888, N. 586 e 7 aprile 1888, N. 729.

Resta però riservata al Governo l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere colla Società esercente la Rete adriatica all'effetto di regolare lo innesto della linea e il servizio di essa nella stazione di Mandela della linea Roma-Sulmona.

Le spese necessarie per gli ampliamenti e per le rinnovazioni che a giudizio del Governo occorressero nella stazione di Mandela per lo esercizio della nuova linea, saranno a carico del concessionario.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di tre anni decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l' intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il diritto di verificare i lavori in corso e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario s' intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 1° delle ferrovie economiche.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linee sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7.

Traversate a livello.

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali il prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più vicino.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili, sarà da metri due a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di contro rotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di metri 1,50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade, e previ i necessari accordi con le amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il percorso.

Art. 9.

Stazioni e stabilimenti accessorii.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Subiaco, Roccacanterano, Roccadimezzo, Agosta, Morano, Equo, Anticoli.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave ecc. ecc, cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 10.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del Capitolato presente è fatta per anni 90 a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11.

Tassa di registro.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa, saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietà.

Art. 12.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè sieno trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13.

Spesa di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del Decreto reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico tesoro la somma di lire *venti* per chilometro di linea di strada ferrata, in correspettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni sino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al Prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15.

Tariffe pei trasporti.

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i prezzi delle tariffe in base a quelle generali approvate per la Rete Adriatica, da considerarsi come massima agli effetti dell'art. 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale, si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate Adriatica.

Saranno pure estese al trasporto degli Impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali le stesse norme e riduzioni in vigore sulle reti principali del Regno.

Art. 16.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei lavori pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea su tutte o su alcune parti delle ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà servirsi.

Art. 17.

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, nonchè pei pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci, nonchè i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulle ferrovie soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee, le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione d'orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite d'uffici del Governo, senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute d'uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi scambiati fra suoi Uffici, posti in località sprovvedute di Uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle Casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo ed a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23.

Il concessionario rinuncia ai privilegi che per le diramazioni, intersizioni e prolungamenti di linee, nonchè per le linee laterali gli potessero competere ai sensi degli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato *F*).

Art 24.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa, che potranno insorgere in dipendenza della concessione, saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, ed occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 25.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o meno i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun correspettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste, sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 26.

Riscatto della concessione.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, sempre che abbia precedentemente dato affidamento di un anno al concessionario e mediante il corrispettivo stabilito dall'art. 281 della legge 20 marzo 1865 (allegato *F*).

Art. 27.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari o volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine e la età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venir chiamati.

Art. 28.

Trasporto dei membri del Parlamento.

Art. 29.

Risoluzione delle questioni in via amministrativa.

Al prefetto della provincia spetterà di agevolare la questione col concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 30.

Oltre i funzionari Governativi di cui all'art. 16 di questo capitolato, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea e sui tronchi di linea al prefetto e rispettivamente al sotto prefetto del circondario.

Art. 31.

Il commissario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 32.

Il materiale di armamento, in quanto sia possibile, il materiale mobile ed altro necessario per l'esercizio della linea concessa, saranno provveduti nel Regno, sempre che a giudizio del Governo si possa ciò conseguire.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GIUSEPPE SARACCO

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI

DESIDERIO BACCELLI,
GIANATTI GIO. VINCENZO, testimonio,
NOVELLO FELICE, testimonio.

Il Capo sezione al Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI

Per copia conforme
Il Capo sezione
M. FRIGERI.

Il Numero **MMMCLXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione della Cassa agricola industriale di Pisa nell'adunanza del 13 giugno 1888, con la quale si stabilisce di chiedere al Governo la facoltà di emettere Cartelle agrarie in rappresentanza delle operazioni di credito agrario contemplate nei titoli I e II della legge 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª) e si assegna per le dette operazioni un capitale di lire duecentomila;

Veduta la deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci della Cassa agricola industriale di Pisa nell'adunanza del giorno 15 agosto 1888, con la quale si ratifica la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima;

Veduti gli articoli 30 della legge 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª); 2 della legge modificativa 26 luglio 1888, N. 5588 (Serie 3ª); e 16 a 18 del regolamento generale per la esecuzione della legge 23 gennaio 1887, approvato con Regio decreto 8 gennaio 1888, N. 5166 (Serie 3ª);

Sentita la Commissione consultiva per il Credito agrario, istituita con Regio decreto 5 settembre 1888, N. 5687 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa agricola industriale di Pisa è autorizzata ad emettere Cartelle agrarie in rappresentanza delle operazioni fatte in conformità e per gli scopi indicati nei titoli I e II della legge 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª) e dell'art. 6 del regolamento generale per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, N. 5166 (Serie 3ª);

Art. 2.

Il fondo assegnato dalla Cassa agricola industriale di Pisa per le dette operazioni è di lire duecentomila, prelevate dal capitale versato della Cassa medesima.

Art. 3.

Per le spese della sorveglianza governativa di che negli art. 37 a 43 del Regolamento speciale per le Cartelle agrarie, approvato con Regio decreto 27 maggio 1888, N. 5430 (Serie 3ª), la Cassa agricola industriale di Pisa pagherà all'Erario un contributo annuo di lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Essendo corsi alcuni errori di stampa nella pubblicazione della legge N. 5858 sul *Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici delle scuole elementari* (*Gazzetta Ufficiale* N. 305 - 29 dicembre 1888) si correggono come segue:

All'art. 3, invece di *mantenuti* leggasi « mantenute », e più sotto, ove è detto *uguale a quello* leggasi « a quella »;

Al 4° alinea dell'art. 5, invece di *Intendenza di finanze*, correggasi « di finanza ».

Nella tabella *A* (pag. 5872) nella colonna 46 (30) la cifra 02788 vuol essere corretta in 0,2788.

Nella colonna 56 (32) invece della cifra 0,4590 leggasi 0,4560.

Nella colonna 67 (27) invece della cifra 0,5905 leggasi 0,5904.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti.*

Con deliberazione 21 novembre 1888.

Buoncomposto Giuseppe, guardia scelta di finanza, lire 700.
Laguzzi Biagio, guardia scelta di finanza, lire 574,67.
Mazzucchelli Giuseppina, vedova di Manfredi Ambrogio, lire 580,66.
Santo Maria Elisabetta, orfana di Domenico, lire 102.
Angonoà Gio: Francesco, contabile nelle ferrovie, lire 1989.
A carico dello Stato, lire 604,20.
A carico ferrovie A. I, lire 1384,80.
Gagliardini o Gagliardino Antonio, capitano di corvetta, lire 3150.

Gazzaniga Giuseppe, capo d'ufficio postale, lire 1880.
Giannetto Angela vedova di Piccio Giuseppe, lire 195.
Mangiarotti Giovanni, operaio nel Genio militare, lire 491,50.
Cassano Luigia, vedova di Protto Luigi, lire 150.
Perazzo Giuseppe, guarda magazzino nelle ferrovie, lire 1215.
A carico dello Stato, lire 331,42,
A carico ferrovie A. I. lire 883, 58.
Gangemi o Cangemi Pancrazio, cancelliere di tribunale, lire 2400.
Micale Salvatora, vedova di De Luca Gaetano, (indennità), lire 1841.
Ciriminna Gio: Battista, soldato, lire 300.
Tarasconi Angelo, agente delle Imposte dirette, lire 2366.
Contole Andrea, soldato, lire 300.
Marchi Annunziata, vedova di Natali Giuseppe (indennità), lire 1300.
Carboniero Antonio, tenente nelle guardie di finanza, lire 1458.
Beraldo Libera, vedova di Gastaldello Giovanni, lire 174.
Saputo Salvatore, soldato, lire 540.
Penzone Maria Giuseppa, vedova di Festinese Raffaele, lire 150.
Fidanza Guendalina, figlia del fu Giuseppe, lire 483,75.
Bernero Sebastiano, bidello di ginnasio, lire 468.

Con deliberazioni 28 novembre 1888:

Caligari Celeste, vedova di Serafini Ercole, lire 423,33.
Cantù Rocco, segretario negli Economati generali dei benefizi vacanti, lire 1950.
A carico dello Stato, lire 664,58.
A carico dell'Economato generale dei benefizi vacanti di Milano, lire 1285,42.
Giuriato Giuseppe, direttore capo di ragioneria nel Ministero finanze, lire 4773.
Ferrari Ubaldo, titolare di ginnasio, lire 2380.
Mazzi Francesco, preside di liceo, lire 3156.
Nember Bernardo, guardia carceraria, (Ind.), lire 750.
Mino Margherita, ved. di Credazzi Alfredo, (Ind), lire 5494.
A carico dello Stato . L. 3845, 87.
A carico Ferr. A. I. . » 1648, 13.
Ascheri Ferdinando, vice segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, lire 1440.
Casetti Maddalena, ved. di Valente Luigi, lire 1030,66.
Pelta Maria, ved. di Parravicini Andrea, lire 150.
Malabaila Secondo, conduttore capo nelle ferrovie, lire 1260.
A carico dello Stato . L. 377, 65.
A carico Ferr. A. I. . » 882, 35.
Cavalieri Anna ved. di Lugaresi Francesco, lire 1031,66.
Annibaldi Elisabetta ved. di Scifoni Gaetano, Scifoni Angela figlia del suddetto, lire 81,70.
Pica Rosaria, ved di D'Ascenzo Domenico, lire 120.
Politti Maria Carmela e Giovanna figlie del fu Francesco Saverio, lire 102.
Bramanti Egidia, figlia del fu Angelo, lire 230.
Zunini Benedetto orf. di Francesco, lire 703.
Palumbo Maria Floridora, ved. di Vitozzi Tommaso, lire 750.
Del Giulio Domenico, maresciallo d'all. nei carab., lire 1122,80.
Casciani Gio: Batta, id. id. lire 1122,80.
Bantarelli Giuseppe, brigad. di p. s., lire 676.
Ayra Stefano, ricevitore demaniale, lire 2920.
A carico dello Stato . L, 1911, 13.
A carico Fondo culto . » 1008, 87.
Pisani (già Corrado) Francesco Paolo, vice cancelliere di Pretura lire 845.
Pozzi Odoardo, ricevitore doganale, lire 3444.
Barbonaglia Pietro, verificatore dei pesi e misure, lire 2805.
Galluccio Antonia, ved. di Favati Giulio, (Ind.), lire 933.
Simoni Calisto, maresciallo di finanza, lire 980.
Diem Luigia, ved di Bonacina Achille, lire 832.
De Nobili o Nobili Caterina, ved. di Martinez Raffaele, lire 601,33.
A carico dello Stato, lire 101,93.
A carico del municipio di Napoli, lire 499,40.
Cerina Maddalena, ved. di Bellini Francesco, lire 192.
Tarantello Giuseppe, prof. di scuola tecnica, lire 1351.
Pipitone Giuseppa, ved. di Bonagiuso Giuseppe, lire 433,33.
Ximenes Agostina, ved. di Venturini Carlo, Venturini Palmira ed Angelico figli del suddetto, lire 377,32.
Prete Giuseppe, vice diret. nell'amministrazione carceraria, lire 2333.
Bagni Lorenzo, inserviente nelle manifatture tabacchi, lire 1036.
Morelli Marianna, ved di Cialvi Raffaele, lire 528,33.
Falco Francesco, professore di liceo, lire 2350.
Picone Tommaso, fanalista, (indennità), lire 1056.
Pellegrini Giuseppe, ufficiale di porto, lire 1800.
Bruscoli Luigia, ved. di Lugli Antonio, lire 1177,66.
Bonvalò Teresa, ved. di Fumè Luigi, lire 953.
Fioretti Luigia, ved. di Airoldi Tommaso, lire 750.
Chelli Enrico, brigad. di finanza, lire 900.
Di Crescenzo Francesco, guardia scelta di finanza, lire 543,33.
Marziotti Domenico, brigad. di finanza, lire 700.
Capozzi Achille, guardia carceraria, (indennità), lire 850.
Panizza Paolo, ricevitore del registro, lire 1123.
Durigon Pietro, padre di Felice, lire 240.
Borrelli Concetta Maria, ved. di Carnevale Eudimiro, (indennità), lire 1408.
Bellorini Achille, consigliere di Corte d' appello, lire 5600.
Runcio Felice, professore di ginnasio, lire 1681.
Sandri Antonio, capitano contabile, lire 2742.
Matarese Rosa, ved. di Sabella Mattia, lire 155.
Giordano Emilia, ved. di Cacace Giovanni, lire 705.
Arbelli Giuseppa, ved. di Birondi Teodoro, (indennità), lire 2400.
Bussi Francesco, ricevitore del registro, lire 3892.
Pinna Maria, ved. di Spano Matteo, lire 96
Zanini Giovanni, aiutante ingegnere nello ufficio tecnico provinciale di Torino, lire 1588.
A carico dello Stato, lire 171,54.
A carico della provincia di Torino, lire 1416,46.
Braschi Pietro, guardia carceraria, lire 504.
Calabrese Antonio, usciere nelle Intendenze di finanza, 844.
Malagoli Ferdinando, guardia scelta di finanza, lire 512.
Bovero Luigi, capitano, lire 2335.
Tobia Emilio, figlio di Giuseppe, lire 728.
Bove Anna, vedova di Zaccardi Nicola, lire 322.
D'Avolio Amalia, vedova di Rossetti Carlo, lire 178,33.
Alimenti Innocenzo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1198,40.
Scinelli Concetta, lavorante d'artiglieria, lire 288.
Residori Gio: Battista, operaio d'artiglieria, lire 273.
Coatz Ugo Tito, figlio di Achille, lire 353,33.
Parisi Michele, agente subalterno doganale, lire 852.
Piazzalonga Marziale, maresciallo di finanza, lire 980.
Ghezzi Elena, vedova di Veludo Costantino, lire 328.
Borrione Carlo, furiere capo armajuolo, lire 500.
Cortesi Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1173,20.
Carestiato Attilio, brigadiere di finanza, lire 460.
Innocenti Pietro, brigadiere di finanza, lire 780.
Iuliani Giovanni, maresciallo di finanza, lire 720.
Toffolin Luigi Natale, brigadiere di finanza, lire 900.
Quattrocchi Lucia, vedova di Cecchi Mariano, lire 32,35.
Botta Lorenzo, lavorante d'artiglieria, lire 520.
Bartolini o Bertolini Antonietta, vedova di Concaro Romolo, lire 934,33
Rinaldi Claudio, capo lavorante nel Genio militare, lire 636.
De Luise Filippo, brigadiere di finanza, lire 900.
Di Spazio Maria Michela, vedova di Minno Francesco, lire 168,33.
Santoro Antonio, brigadiere forestale lire 675.
Della Chà Domenico, tenente contabile, lire 1386.
Maresca Virginia, orfana di Antonio, lire 750.
Carini Carlo, professore di scuola tecnica, (indennità), lire 3200.
Oddero Maria, vedova di Provera Giuseppe, (indennità), lire 1458.
Filomena Giovanni, agente subalterno doganale, lire 880.
Cottalorda Luigia, vedova di Rossi Celestino, lire 4000.

BOLLETTINO N. 51.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 17 al 23 di dicembre 1888

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 1, bovino, morto, a Marene.
Torino — Id: 5 con 4 morti, a Michelino — 2, letali, a S. Raffaele e Torino.
Alessandria — Affezione morvo-farcinosa: alcuni casi a Novi.

Regione II. — Lombardia.

Brescia — Affezione morvo-farcinosa: 1 a Farfengo.

Regione III. — Veneto.

Belluno — Affezione morvo-farcinosa: 1, letale, a Cesiomaggiore. Carbonchio: 1 bovino, morto, a Sospirolo.
Padova — Id.: 1, letale, ad Arre.
Rovigo — Affezione morvo-farcinosa: 1 a Melara, (abbattuto).

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Vernasca.
Parma — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Perbolo.
Modena — Id.: 1, letale, a Modena.
Ferrara — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Portomaggiore.
Bologna — Scabbie dei suini: 7 a S. Agata.
Forlì — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Rimini e S. Arcangelo.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio: 1 equino a Perugia, 3 bovini a Rieti e Todi, 1 suino a Passignano, tutti morti.

Regione VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvo farcinosa: 1 a S. Miniato.

Regione VIII. — Lazio.

Roma — Scabbie degli ovini: 10 a Rignano.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Barbone Bufalino: 86 con 52 morti a Carinola.

Regione XI. — Sicilia.

Girgenti — Alcuni altri casi di carbonchiò essenziale a Ribera e Calamonaci.

Roma, addì 4 gennaio 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 273131 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 90191 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 60, al nome di Mutarelli Caterina fu Michele, domiciliata in Avellino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mutarelli Caterina fu Nicola domiciliata in Avellino, ora moglie di Giuseppe Aleide, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 dicembre 1888.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 744619 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 300, al nome di Boët Lorenza fu Enrico, nubile, domiciliata in Nizza Marittima, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Calvini Lorenza, Leocadia Maria di Luigi, vedova di Boët Enrico, domiciliata in Nizza Marittima, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 512030 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 116730 della soppressa Direzione di Torino), per lire 500, al nome di Grandi Eustasia, nata Loretti fu Lorenzo, domiciliata in Casale Corte Cerro, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Loretti Anastasia fu Lorenzo, moglie di Grandi Giovanni, domiciliata in Casale Corte Cerro (Novara), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 dicembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

A termini della deliberazione di Presidenza del giorno 11 dicembre 1888 è aperto il concorso ad un posto di Revisore aggiunto dei Resoconti parlamentari del Senato, a cui va annesso lo stipendio di lire tremila, oltre gli aumenti sessennali e l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, N. 3222.

Il concorso è per titoli e per esame.

I concorrenti dovranno presentare, colle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'aver egli compiuti i 25 anni d'età e non aver oltrepassati i 35;

b) Certificato di aver soddisfatto l'obbligo di leva;

c) Fedina criminale;

d) Certificato di laurea in una Facoltà universitaria.

I candidati, ammessi al concorso, dovranno fare un esperimento pratico in una o più sedute pubbliche del Senato nel modo che sarà determinato dalla Presidenza, e dovranno provare di ben conoscere la lingua francese.

Sarà poi tenuto conto degli altri titoli, che fossero presentati oltre quelli richiesti, ed in caso di parità di merito sarà data la preferenza a chi dimostrerà conoscere, oltre il francese, la lingua tedesca e l'inglese.

È vietato al candidato che sarà prescelto, l'esercizio di qualunque altra professione o di disimpegnare altre incombenze.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Senato: il tempo utile a concorrere scadrà col giorno 15 gennaio 1889.

Il Direttore degli Uffici di Segreteria
12 A. CHIAVASSA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione *della commissione esaminatrice del concorso al posto di professore straordinario di clinica dermosifilopatica nella R. università di Torino.*

La sottoscritta Commissione nominata per giudicare del concorso al posto di professore straordinario di dermosifilografia e clinica dermosifilopatica nella R. università di Torino e composta dei signori professori ordinari

Tommaso De Amicis
Angelo Scarenzio
Roberto Campana
Domenico Maiocchi
Celso Pellizzari

si è riunita in una sala del Ministero dell'istruzione pubblica i giorni 8, 9, 10, 11, 12 e 13 ottobre 1888.

La Commissione, secondo le norme stabilite dal Regolamento venne subito alla nomina del suo presidente e segretario nelle persone del prof. De Amicis e prof. Celso Pellizzari, come risulta dai processi verbali.

La Commissione in quattro sedute ha preso esatta conoscenza della carriera scientifica e didattica di tutti i singoli concorrenti che sono in numero di quattro:

1° Pierleone Tommasoli
2° Rocco De Luca Bartoli
3° Sebastiano Giovanni
4° Lorenzo Mannino.

La Commissione, dopo matura discussione, ha compiuto l'esame dei singoli lavori presentati dai concorrenti suddetti, dei quali l'elenco ed il giudizio particolareggiato si può leggere nei processi verbali, e che può riassumersi nel modo seguente:

1° Dottor Pierleone Tommasoli.

Il candidato è libero docente con effetti legali in dermo-sifilografia ed ha esercitato questa sua libera docenza essendo stato ufficialmente incaricato di reggere la clinica speciale di Siena per due anni e due mesi. Inoltre, dietro un sussidio governativo, ha avuto modo di migliorare la sua educazione clinica nella scuola di Vienna, ove si è recato per un semestre. Benchè più giovane di età degli altri concorrenti presenta un numero notevole di pubblicazioni, che rivelano in lui ingegno pronto e spirito critico. Però forse questa ultima prerogativa il Tommasoli la possiede un po' a scapito dello spirito di osservazione. La Commissione infatti può rimproverare al candidato una soverchia precipitazione di giudizio non maturati da lunga osservazione e non comprovati da pazienti ricerche, sopratutto di laboratorio.

2. Dottor Rocco De Luca Bartoli.

E' libero docente con effetti legali di dermosifilografia nella R. università di Catania e l'ha esercitata sia supplendo il professore titolare, sia facendo un corso privato; ed occupa inoltre, già da qualche anno, posti di curante per le malattie della pelle e sifilitiche. Il De Luca mostra, in tutti i suoi lavori, di tenere al moderno indirizzo, e qua e là rivela delle attitudini di ricercatore e di sperimentatore: quindi le sue pubblicazioni versano sopra argomenti svariati, e d'indole diversa. Però la Commissione ha notato che molti dei suoi lavori trattano casistica pura, o soggetti di non grande importanza mentre non sono scevri di qualche menda dal punto di vista della descrizione clinica e della ricerca anatomo-patologica.

3. Dottor Sebastiano Giovannini.

E' libero docente con effetti legali in dermosifilografia, nella R. università di Bologna, da vari anni, ed assistente alla clinica speciale di quella università fino dal 1877. Il Giovannini presenta due serie di lavori: la prima comprende delle pubblicazioni che sono, o lavori di semplice contribuzione clinica o di critica e compilazione. Nella seconda serie di lavori il Giovannini mostra la ferma volontà di migliorare la sua educazione scientifica che faceva difetto nelle pubblicazioni della prima serie. Quindi il candidato si è messo nel nuovo indirizzo, ora cercando di approfondire argomenti di patologia generale della pelle, ora di illustrare punti speciali di dermotologia o di sifilografia. In tutti quest'ultimi lavori il candidato mostra di possedere assai bene la tecnica delle ricerche istologiche, sperimentali, ed anco micologiche. Però accanto a questi pregi la Commissione nota in lui mancanza di titoli didattici e la relativa parsimonia di lavori clinici nelle due branche della specialità.

4 Dottor Lorenzo Mannino.

Il candidato si è occupato da parecchi anni di dermosifilografia studiando ammalati che frequentarono o il Dispensario civico dermosifilopatico dell'ospedale la Concezione di Palermo, a lui affidato, o la clinica generale medica e quella dermosifilopatica della stessa città, e nelle quali coprì ufficio di assistente.

Il candidato presenta un numero grande di pubblicazioni nelle due branche della specialità per la massima parte d'indole clinica: i quali lavori se mostrano nel Mannino una grande operosità, una discreta cultura, e un certo spirito d'iniziativa, tuttavia non sono scevri di mende specialmente nelle conclusioni, talune volte alquanto precipitate.

La Commissione inoltre ha dovuto notare che i lavori nei quali il candidato volle occuparsi di ricerche anatomo-patologiche e micologiche lasciano a desiderare dal punto di vista tecnico.

Compiuta questa prima parte di esame dei titoli dei singoli concorrenti, la Commissione, a norma del Regolamento, ha proceduto alla votazione « per schede segrete col sì e col no » sulla eleggibilità di ciascun concorrente:

Dallo spoglio delle schede si ebbe il seguente risultato:

1° Dott. Pierleone Tommasoli, eleggibile ad unanimità;
2° Dott. Rocco De Luca Bartoli, eleggibile ad unanimità;
3° Dott. Sebastiano Giovanni, eleggibile ad unanimità;
4° Dott. Lorenzo Mannino, eleggibile a maggioranza (*tre* sì e *due* no).

La Commissione, prima di passare alla graduatoria ed alla determinazione dei punti, con votazione palese, viene a discutere sul merito complessivo dei vari candidati.

Attenendosi al principio di richiedere da chi aspira ad un insegnamento clinico di tanta importanza i seguenti requisiti: 1° Sufficiente pratica clinica e didattica; 2° Larga cultura scientifica; 3° Qualità di ricercatore e di scrittore; non trova che alcuno dei candidati possegga in giusta proporzione l'insieme delle qualità predette.

Infatti in taluno prevale lo spirito clinico e manca la paziente ricerca dello sperimentatore; in altri predomina l'indirizzo scientifico puro, difettando la parte clinico-didattica, ecc.

Quindi la Commissione ritiene che nessuno dei suddetti concorrenti potrebbe considerarsi come ancora abbastanza maturo per l'insegnamento, e che ognuno abbia bisogno di estendere la propria coltura in quella parte che gli fa difetto.

Aperta dal presidente la discussione relativamente alla graduatoria la Commissione trova che essendo equipollenti i titoli dei candidati Tommasoli e Giovannini, non può significare in cifre la minima differenza fra loro.

Ciò nonostante, dovendosi in ossequio al Regolamento, proporre tale graduatoria, la maggioranza della Commissione, in vista della carriera didattica, propone che il dott. Tommasoli sia graduato primo.

E si ha quindi il seguente risultato:

1. Pierleone Tommasoli.
2. Sebastiano Giovannini.
3. Rocco De-Luca Bartoli.
4. Lorenzo Mannino.

La Commissione, coerentemente ai criteri sopra esposti, ha proceduto alla determinazione dei punti *per voto palese* nel modo seguente:

1. Pierleone Tommasoli. Voti *32*, (trentadue cinquantesimi).
2. Sebastiano Giovannini. Voti *32*, (trentadue cinquantesimi).
3. Rocco De Luca Bartoli. Voti *31*, (trentuno cinquantesimi).
4. Lorenzo Mannino. Voti *30*, (trenta cinquantesimi).

Nelle operazioni della Commissione sono state osservate le norme indicate nella Istruzione per la Commissione dei Concorsi, e la presente relazione è stata oggi 13 ottobre 1888 letta ed approvata e firmata da tutti i commissari in una sala del Ministero della Pubblica Istruzione, ove la Commissione esaminatrice ha tenuto tutte le sue adunanze.

Terminato così il proprio compito, la Commissione rassegna alla E. V. i sensi del più profondo ossequio e si sottoscrive.

Per la Commissione:

Prof. Tommaso De-Amicis
Prof. Angelo Scarenzio
Prof. Roberto Campana
Prof. Domenico Maiocchi
Prof. Celso Pellizzari.

Per copia conforme:
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

Relazione *pel concorso alla cattedra di clinica medica generale nella R. università di Pisa.*

Gli aspiranti a questa cattedra quali risultavano dall'elenco trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione alla Commissione erano i seguenti:

Luzzatto Beniamino,
Petrone Luigi,
Patella Vincenzo,
Silva Bernardino,
Bianchi Aurelio,
Petteruti Gennaro,
Quirolo G. Battista,
Fedeli Carlo,
Riva Alberto,
Borgherini Alessandro,
Bianchi Leonardo,
Fenoglio Ignazio,
Picchini Luigi,
Bernabei Corrado,
Rummo Gaetano,
Grocco Pietro,
De Tullio Pasquale.

I candidati:

Fenoglio Ignazio,
Rummo Gaetano,
Silva Bernardino,

come risulta dalle lettere ministeriali allegate ai verbali si ritirarono di guisa che complessivamente i candidati iscritti a questo concorso risultarono in numero di 14.

La Commissione, procedendo nelle sue operazioni secondo tutte le norme stabilite dalle istruzioni per le Commissioni dei concorsi e dei regolamenti approvati coi decreti 26 gennaio 1882, 11 agosto 1864 e 8 maggio 1887, prese le seguenti deliberazioni:

Dichiarò ineleggibili con tre punti contrari e due soli favorevoli gli aspiranti:

Dott. Picchini Luigi,
Petrone Luigi,
De Tullio Pasquale,

per le seguenti ragioni:

A) Il dott. Luigi Picchini.

Sebbene sia lodevole per la sua attività e pel suo indirizzo e si mostri fornito di una certa esperienza clinica, lascia però a desiderare in alcuni dei suoi lavori una maggiore esattezza e maggiore circospezione nell'interpretare i fenomeni da lui osservati.

B) De Tullio Pasquale.

Sebbene si mostri educato ad una buona scuola e prometta per l'avvenire presenta le sole note di causistica clinica.

C) Petrone Luigi.

Le due ultime pubblicazioni di istologia normale e patologica fatte nei laboratori di Bizzozzero e di Weighest sono assai commendevoli. Ma le pubblicazioni cliniche sperimentali e terapeutiche, sebbene numerose non hanno quel grado di evidenza e di precisione richiesto dalla scienza moderna.

Dichiarò eleggibile con tre punti favorevoli e due contrari:

A) Il dott. Aurelio Bianchi.

Le sue pubblicazioni dimostrano in lui amore allo studio, lodevole iniziativa di indagini, conoscenza abbastanza estesa della patalogia e della propedeutica, ma si desidererebbe in lui una maggiore ponderazione nel pubblicare.

Dichiarò eleggibile con quattro punti favorevoli ed uno contrario il dottor Borgherini Alessandro.

Le osservazioni cliniche del candidato e le ricerche sperimentali, queste specialmente, sono molto pregevoli relativamente alla fisiologia ed anatomia patologica del sistema nervoso ed è veramente commendevole per la sincerità con cui espone i risultati delle sue ricerche anche quando appaiano infirmare i concetti che lo hanno guidato nelle ricerche stesse. E' però da notarsi che dai suoi lavori non risulta che egli siasi occupato altrettanto e così bene della parte clinica.

Dichiarò eleggibili ad unanimità i candidati:

Luzzatto Beniamino — Queirolo Gio. Battista — Fedeli Carlo — Bianchi Leonardo — Grocco Pietro.

A questi bisogna aggiungere i candidati:

Patella Vincenzo — Gennaro Petteruti — Corrado Bernabei — Riva Alberto

perchè già dichiarati eleggibili ad un posto di ordinario di clinica medica in un recente concorso; e Riva Alberto perchè già professore ordinario della materia posta in concorso, in un'Università di pari grado.

A) Luzzatto Beniamino.

I lavori presentati dal candidato Luzzatto, ora professore straordinario di clinica medica propedeutica, dimostrano in lui una cultura singolare nelle varie branche della patologia medica; buona osservazione ed esperienza clinica; non emergono del pari la iniziativa, ed il valore della critica.

B) Queirolo Gio Battista.

Il Queirolo, professore straordinario di clinica medica propedeutica, presenta lavori tutti originali, sebbene di diverso valore, i quali dimostrano com'egli proceda con molta alacrità nei suoi studi clinici e sperimentali, e meritano considerazione inquantochè hanno l'impronta della propria iniziativa attestando il suo ingegno, la sua buona volontà, il suo buon indirizzo.

C) Fedeli Carlo.

La Commissione nota essere egli provetto nell'insegnamento e che le sue pubblicazioni sono numerose ed attestano della sua cultura, della sua diligenza, della sua buona attitudine ad insegnare, però lasciano qualche cosa a desiderare per rispetto alla originalità.

D) Bianchi Leonardo.

Il Dr. Bianchi Leonardo presenta molte pubblicazioni in massima parte di neuropatologia, delle quali alcune sono di molto valore e dimostrano come egli si sia dedicato quasi esclusivamente a questo ramo della medicina.

E) Patella Vincenzo.

I lavori del Patella mostrano in lui una granda attività di produzione nelle varie branche della patologia, però le sue ricerche sperimentali non sono sempre esatte e le sue deduzioni non sempre nuove.

F) Petteruti Gennaro.

Da lungo tempo docente di clinica ha molte pubblicazioni che rivelano in lui un cultore esatto, diligente ed operoso degli studi clinici ed esperto nell'applicare alla clinica i sussidi delle scienze ausiliari; però il frutto della sua attività passata non è adeguato al lungo tempo passato nello insegnamento.

G) Bernabei Corrado.

In molti anni di servizio clinico, incaricato di clinica propedeutica, prima di Siena e poi di Pisa, ha molte pubblicazioni le quali in massima parte di casuistica clinica sono in generale lodevoli, meno felici sono invece quelle sperimentali.

La graduazione degli aspiranti eleggibili venne fatta dalla Commissione col seguente numero di voti:

Collocò in primo grado con punti 46:
Il Dott. Pietro Grocco.

Collocò in secondo grado con punti 45:
Dott. Riva Alberto,
Dott. Queirolo Giov. Batt.,
Luzzatto Reniamino.

Collocò in terzo grado con punti 41:
Dott. Bianchi Leooardo,
Dott. Petteruti Gennaro.

Collocò in quarto grado con punti 39:
Dott. Fedeli Carlo,
Dott. Patella Vincenzo.

Collocò in quinto grado con punti 37:
Dott. Bernabei Carlo,
Dott. Borgherini Alessandro.

Collocò in sesto grado con punti 33.
Dott. Aurelio Bianchi.

La Commissione pertanto propone al Ministro per la nomina a professore ordinario di clinica medica generale nella R, università di Pisa il professore dottore.

Pietro Grocco.

Roma, 26 ottobre 1888.

Per la Commissione:
G. Baccelli, *presidente.*
A. Cantani.
C. Bozzolo.
A. Marri.
E. Maragliano, *segretario.*

Per copia conforme:
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

REGIA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Il Rettore

Vista la deliberazione di questa Facoltà medico-chirurgica in data 27 ultimo novembre;

Visto lo speciale Regolamento per la Scuola d'ostetricia, approvato col R. D. 10 febbraio 1876, N. 2997 (Serie 2ª);

Notifica:

È aperto in questa università un concorso per titoli al posto di levatrice maestra della Clinica Ostetrica, al quale posto è assegnato lo stipendio annuo di lire 600.

La nomina avrà luogo per un biennio, potendo però chi sarà nominata essere successivamente riconfermata.

Coloro che intendono concorrervi devono presentare la loro domanda diretta al rettore, scritta in carta da bollo da cent. 60, facendola pervenire a questa Segreteria della R. Università non più tardi del 30 dicembre corrente.

Alla stessa domanda devono unirsi:

a) Certificato di nascita comprovante l'età non maggiore dei 40 anni,

b) Certificato dello stato civile,

c) Attestazione di moralità e fedina penale in data non anteriore a sei mesi,

d) Diploma di abilitazione all'esercizio ostetrico e tutti gli altri documenti dai quali potere rilevarsi i servizi prestati e la capacità delle ricorrenti.

Le domande inoltrate dopo l'anzidetto termine saranno ritenute come non fatte.

Dall' Università, 1° dicembre 1888.

Il Rettore
3 Prof. G. TODDE.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 6. — Notizie da Panama annunziano regnarvi grande inquietudine per timore di una sospensione dei lavori del Canale. Il governo della Colombia diresse ai consoli esteri una circolare, in cui declina ogni responsabilità se avvenissero disordini che rendano necessaria una repressione.

LONDRA, 7 — Si telegrafano da Auckland nuovi particolari sulla situazione delle isole di Samoa. Mataafa pose il suo quartiere generale presso Apia, trincerandosi in una forte posizione. L'emozione, a Apia, è vivissima. Le donne ed i ragazzi europei sono ricoverati a bordo delle navi. Si attende una nuova azione militare da parte dei tedeschi. Mataafa ricevette approvigionamenti e munizioni e si dichiarò pronto a comparire dinanzi ai comandanti delle navi inglesi ed americane.

PARIGI, 7. — Ebbe luogo ieri l'elezione di due deputati nei dipartimenti della Somme e della Charente-Inférieure.

Nel primo dipartimento fu eletto il generale Montaudon, realista, con voti 60,693, contro Cauvin, che ne ebbe 53,154; nel secondo fu eletto Duport, bulangista, con voti 49,327, contro Lemercier, repubblicano, che ne ebbe 39,878.

NAPOLI, 7 — Il Vesuvio è in maggiore attività. Manda copioso fumo ed erutta massi incandescenti. Un rivolo di lava scende fino alla base del cono dal lato Sud Est.

PARIGI, 7. — Le pianure di Beziers sono inondate. Alcune case sono crollate, Le linee ferroviarie Bordeaux-Perpignan-Bize sono invase dalle acque. La linea di Cette è interrotta. Un treno è bloccato fra Coursan e Nissan. I fiumi dei Pirenei orientali straripano. Grandi danni.

LONDRA, 7. — Si telegrafa da Suakim che la nave *Mansourah* è partita col battaglione sudanese che andrà ad Assuan. Parte pure il reggimento gallese. La cavalleria nemica comincia a molestare gli avamposti anglo-egiziani. Un picchetto di ussari, attaccato, si ripiegò sopra un vicino distaccamento di fanteria.

CAIRO, 7. — Un esame attento delle notizie recate dal soldato egiziano arrivato ultimamente a Wady Halfa, dimostra che le sue informazioni non sono incompatibili colle dichiarazioni di Osman Digma, che cioè Emin pascià sia stato catturato a Lado, il 10 ottobre scorso

SUAKIM, 7. — Un disertore giunto da Handub riferisce che un corriere proveniente da Khartum, con lettere di Kalifah, gli dichiarò che un pascià egiziano ed altri ufficiali venuti dalle provincie equatoriali sono prigionieri del Mahdi. Il corriere suppone che questo pascià sia Emin pascià e soggiunge che egli era trattato bene dal Mahdi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 7 gennaio 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI Corso Med.		PREZZI NOMINALI	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	»	1
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 15	96 15	»	
Detta 3 0/0 prima grida	1. ottobre 1888	—	—	»	»	»	
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20	
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 50	
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »	
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 80	
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	97 »	
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.							
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	2
Dette 4 0/0 prima emissione	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »	
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»	
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50	
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	482 50	
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	504 »	
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»	
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»	
Azioni Strade Ferrate.							
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	778 »	3
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	»	4
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 »	5
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»	
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. ottobre 1888	500	500	»	»	410 »	
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	600 »	6
Azioni Banche e Società diverse.							
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »	
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1150 »	7
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»	8
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	760 »	9
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	365 »	10
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	»	
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	540 »	
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	245 »	11
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	870 »	12
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	500 »	
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»	
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1140 »	
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	1812 »	13
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	300	»	»	330 »	
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	896 »	
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	310 »	14
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»	
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90 »	
Dette Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»	
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	»	
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	200 »	15
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. ottobre 1888	250	250	»	»	»	
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»	
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	484 »	16
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »	
Azioni Società di assicurazioni.							
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	500	100	»	»	490 »	
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »	
Obbligazioni diverse.							
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »	17
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	500	500	»	»	»	
Dette Società Immobiliare	1. ottobre 1888	500	500	»	»	498 »	
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»	
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S (oro)	»	300	300	»	»	»	
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio	300	300	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»	
Titoli a quotazione speciale.							
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»			»	»	«	
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. ottobre 1888	25	25	»	»	»	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
4 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 80
	Parigi	Chèques	»	»	100 97 1/2
5	Londra	90 g.	»	»	25 22
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . 29 gennaio
Prezzi di Compensazione . . .
Compensazione . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 0/0 1. grida 96,42 1/2 45, 47 1/2 fine corr.
Az. Ferr. Mediterranee stampigliate 610, fine corr.
Az. Banca Generale 656, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 557, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz s(tamp.) 1405, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 290, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse nel Regno nel dì 5 gennaio 1889:

Consolidato 5 0/0		L. 95 996
Id.	5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 93 826
Id.	3 0/0 nominale	» 61 737
Id.	3 0/0 senza cedola	» 60 445

V. TROCCHI, Presidente.

1. Ex coup. L. 2,17 - 2. id. L. 12,50 - 3. id. L. 12,50 - 4. id. L. 16,50 - 5. id. L. 0,92 - 6. id. L. 16 - 7. id. L. 25 - 8. id. L. 6,25 - 9. id. L. 6,25 - 10. id. L. 10 - 11. id. L. 6,25 - 12. id. L. 12 - 13. id. L. 12,50 - 14. id. L. 6,25 - 15. id. L. 7,50 - 16. id. L. 15 - 17. id. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.